

Ordinanza N. 144/SD del 08-06-2020

OGGETTO: DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI CON TECNOLOGIA 5G – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART.50 C.5 D. LGS. 267/2000 E SS.MM.
IL SINDACO

Premesso che:

- il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 30 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possano derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici.
- l'Assemblea Parlamentare Consiglio d'Europa, con la Risoluzione "Ipotenziali pericoli (2011)ad oggetto elettromagnetici e i loro effetti sull'ambiente" ha - tra l'altroevidenziato come "sebbene i campi elettrici ed elettromagnetici in determinate bande di frequenza abbiano effetti benefici, che vengono applicati in medicina, ad altre frequenze non ionizzanti, provenienti sia da linee elettriche di distribuzione a bassissima frequenza o da onde ad alta frequenza usate negli ambiti dei radar, telecomunicazioni e telefonia mobile, appaiono avere effetti biologici non termici, più o meno potenzialmente dannosi, su piante, insetti e animali, così come sull'organismo umano, anche quando le esposizioni sono a livelli inferiori ai valori di soglia ufficiali. Per quanto riguarda le norme o i valori di soglia per le emissioni di campi elettromagnetici di tutti i tipi e di tutte le frequenze, l'Assemblea raccomanda vivamente che si applichi il principio ALARA (As Reasonably Achievable-Livello Più Low As Ragionevolmente Ottenibile) sia per i cosiddetti effetti termici che per quelli atermici ovvero biologici delle emissioni di radiazioni. Inoltre, dovrebbe essere applicato il principio di precauzione quando la valutazione scientifica non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza. Dato il clima di crescente esposizione della popolazione, in particolare quella di gruppi vulnerabili come giovani e bambini, ci potrebbero essere costi umani ed economici elevati se le prime avvisaglie venissero trascurate";

- la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel rispetto dell'art. ai sensi e 32 Costituzione; promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione del trattato istitutivo dell'Unione Europea; assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite dalla Raccomandazione 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella Raccomandazione stessa;
- la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D. Lgs. N. 159 dell'1 agosto 2016 con la modifica D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, detta disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" nel

relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione" ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), prevede che al fine di ridurre il più possibile l'esposizione indoor a campi magnetici ad alta frequenza (RF) occorra dotare i locali di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi (es. la connessione via cavo o la tecnologia Powerline Comunication (PLC);

Considerato che:

- il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2011 hanno richiamato gli Stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- secondo l'OMS circa il 3% della popolazione mondiale è affetta da problemi di elettrosensibilità;
- nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo;
- l'evidenza nell'uomo è stata giudicata limitata per il rischio di glioma e neurinoma del nervo acustico negli utilizzatori di telefoni cellulari;
- l'1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio cavie animali dal quale è emersa una "chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore". Il rapporto aggiunge anche che esistono anche "alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali" e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G;
- nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di

ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli Schwann e gliomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

• riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 15 gennaio 2019 il Tar del Lazio ha condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e adeguata Pubblica Istruzione а promuovere una informativa "avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile", mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (da ultimo la Corte di appello di Torino, sez. Lavoro, con la sentenza del 03.12.2019, confermando la emessa in primo grado, ha affermato la professionale di un neurinoma acustico);

Considerato che:

- il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694- 790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- uno degli aspetti di particolare novità della suddetta nuova tecnologia è il suo utilizzo non solo per la comunicazione tra persone, ma anche per la comunicazione tra dispositivi ("Internet delle cose"), per la quale saranno utilizzate onde a frequenze più elevate rispetto ai precedenti standard tecnologici, comprese nella banda 24-28 GHz, molto vicina a quella delle "onde millimetriche"

ultime (30-300)GHz). Queste comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

- un'altra caratteristica che distingue profondamente il 5G dalle tecnologie consiste nell'adozione di sistemi consentono di ottenere fasci direzionali di emissione d'antenna con caratteristiche spaziali di tipo "dinamico". Questa modalità di esercizio consente di "seguire" l'utilizzatore del servizio in tempo reale e nello spazio. Pertanto, nell'ambito dell'esposizione ai campi elettromagnetici, si pone il problema di riconsiderare i criteri di valutazione rispetto a quelli in vigore, che non prevedono ancora metodologia specifica valutazione per la previsionale dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici indotti da questa nuova tecnologia;
- le conoscenze scientifiche sugli effetti biologici a lungo termine delle onde millimetriche sono estremamente ridotte. Indicazioni preliminari paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche; alcuni studi in vitro suggeriscono effetti biologici a livelli non termici, come un'azione antiproliferativa su alcuni sistemi di cellule tumorali in coltura, o perturbazioni delle proprietà strutturali e funzionali delle membrane cellulari. In studi animali le radiofrequenze utilizzate nella tecnologia 5G hanno mostrato una non trascurabile tossicità legata ad effetti biologici, ed in particolare sul DNA, in grado diindurre tumori e alterazioni di diversi apparati (quali riproduttivo, metabolico, nervoso);
- con riferimento alle radiofrequenze del 5G mancano studi preliminari sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile dalla esposizione alla nuova tecnologia di trasmissione nonché da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

• il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riquardi della diffusione di tale nuova tecnologia;

Richiamato:

il "Principio di Precauzione", adottato dall'Unione Europea nel 2005 e previsto dall'art. 191 (ex articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea) nella versione consolidata del trattato sul funzionamento della Comunità Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.C 202 del 07.06.2016, secondo il quale se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare le persone o l'ambiente e se non c'è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l'azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Una volta disponibili più dati scientifici, la situazione dovrebbe essere riesaminata;

Dato atto che:

la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 sopra richiamata contempla, all'art. 1 comma 1 lettera b) il "principio di precauzione" in subiecta materia stabilendo di "... attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione Europea";

Valutato che:

- spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
- spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art.32 della Costituzione e al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-

ter del D.L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

 per quanto esposto in premessa, per il carattere di novità rivestito dall'avvio della tecnologia 5G abbinata alla mancanza di riscontri da parte della comunità scientifica sulle potenziali ripercussioni sulla salute umana nonché alla non completa codifica della metodologia specifica per la valutazione previsionale dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici indotti da questa nuova tecnologia, si ritiene necessario, al fine di prevenire qualsiasi rischio per la popolazione interessata, emettere a scopo precauzionale ed in prima battuta, specifica Ordinanza che impedisca la sperimentazione e/o installazione di impianti con tecnologia 5G nonché la modifica di impianti esistenti finalizzata alla trasmissione con tecnologia 5G.

Tutto ciò premesso,

- Visti gli artt. 32 e 118 della Costituzione;
- Visto l'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- Visto l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- Visto l'art. 3-ter D.Lgs. n. 152/2006;
- Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

Il divieto a chiunque, in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall'Unione Europea, di sperimentazione e/o installazione di impianti con tecnologia 5G nonché la modifica di impianti esistenti finalizzata alla trasmissione con tecnologia 5G.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Regione Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

che gli obblighi, i divieti e le limitazioni della presente Ordinanza saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio on-line e sul sito webistituzionale del Comune di Agliana.

DA' ATTO CHE:

all'emanazione del presente atto non hanno partecipato soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi di quanto disposto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 2020.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per doverosa conoscenza e per quanto di competenza a:

- Presidente della Repubblica;
- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ministero della Salute;
- Ministero dello Sviluppo economico
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ministero dell'Interno:
- Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni;
- Presidente della Giunta Regione Toscana;
- Prefettura di Pistoia;
- Azienda USL Toscana Centro;
- ARPAT;
- Stazione Comando Provinciale Carabinieri Pistoia
- Comando Polizia Municipale
- Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio
- Servizio Ambiente e Cimiteri
- Servizio Sviluppo Economico
- Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile
- Servizio Infrastrutture, Mobilità e Promozione Sportiva

Agliana, 08-06-2020

Il Sindaco

Luca Benesperi